




COMUNE DI NAPOLI

LO STATUTO DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2026

Publicato all'Albo Pretorio dal 10 aprile al 10 maggio 2026

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 4 maggio 2026

Testo coordinato e pubblicazione a cura dell'Area Consiglio Comunale

Anno 2026



Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	4
CAPO I IL COMUNE DI NAPOLI E IL SUO STATUTO.....	4
Art. 1 Comune di Napoli.....	4
Art. 2 Lo Statuto.....	4
CAPO II VALORI COMUNITARI E PRINCIPI PROGRAMMATICI.....	4
Art. 3 Valori Comunitari e beni comuni.....	4
Art. 4 Napoli Metropoli d'Europa e del Mediterraneo.....	5
Art. 5 Cultura e tutela dell'ambiente e del paesaggio.....	5
Art. 6 Memoria e identità.....	6
Art. 7 Economia, sviluppo sostenibile e innovazione legislativa.....	6
Art. 8 Città Partecipata.....	7
Art. 9 Città solidale e inclusiva.....	8
Art. 10 Città per la Legalità ed i Diritti di Cittadinanza.....	8
TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI.....	9
Art. 11 Titolari dei diritti di partecipazione.....	9
CAPO I ORGANISMI PER LA GESTIONE PARTECIPATA E LA CONSULTAZIONE POPOLARE.....	10
Art. 12 Associazioni e Organizzazioni no profit.....	10
Art. 13 Consulte, Osservatori ed altre Attività di Consultazione.....	10
Art. 14 Consulta per i tempi e modalità della vita urbana.....	11
Art. 15 Coinvolgimento della comunità cittadina nei processi decisionali. Bilancio Partecipativo.....	12
CAPO II INTERPELLANZE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE	12
Art. 16 Titolarità e strumenti.....	12
Art. 17 Presentazione e risposta a interpellanze, istanze e petizioni popolari.....	12
Art. 18 Proposte di iniziativa popolare.....	13
CAPO III CONSULTAZIONI POPOLARI.....	14
Art. 19 Referendum consultivo.....	14
Art. 20 Referendum su proposte di iniziativa popolare.....	14
Art. 21 Referendum di indirizzo.....	15
Art. 22 Referendum di consultazione successiva.....	15
Art. 23 Termini e modalità per la presentazione.....	16
Art. 24 Comitato di Garanzia.....	16
Art. 25 Indizione del referendum.....	17
Art. 26 Diritto di voto e quorum per la votazione e approvazione dei risultati.....	17
Art. 27 Esiti del voto.....	17
Art. 28 Consultazione popolare su iniziativa dell'Ente.....	18
CAPO IV AMMINISTRAZIONE APERTA.....	18
Art. 29 Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	18
Art. 30 Pubblicità e informazione.....	18
Art. 31 Accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni.....	18



TITOLO III GLI ORGANI.....	18
Art. 32 Organi del Comune.....	18
Art. 33 Le Amministratrici e gli Amministratori.....	18
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE.....	19
Art. 34 Competenza e composizione.....	19
Art. 35 Funzionamento.....	19
Art. 36 Le Consigliere e i Consiglieri.....	20
Art. 37 Consigliera/Consigliere anziana/anziano.....	21
Art. 38 Consigliere o Consiglieri aggiunte/aggiunti.....	21
Art. 39 Presidenza del Consiglio Comunale.....	22
Art. 40 Commissioni Permanenti e Commissioni speciali.....	23
Art. 41 Commissioni di indagine, di controllo o di garanzia.....	23
Art. 42 Commissione per gli Affari Istituzionali.....	24
Art. 43 Commissione per la parità dei diritti di genere e di accesso alle opportunità sociali...24	
Art. 44 Commissione Napoli Metropolitana, Riforma della P.A. e Innovazione Tecnologica.25	
Art. 45 Consulta delle donne.....	25
Art. 46 Gruppi consiliari. Conferenza delle/dei Presidenti.....	25
CAPO II LA GIUNTA COMUNALE.....	26
Art. 47 Composizione e competenza.....	26
Art. 48 Funzionamento.....	27
CAPO III LA/IL SINDACA/SINDACO E LE/GLI ASSESSORE/ASSESSORI.....	27
Art. 49 La/il Sindaca/Sindaco.....	27
Art. 50 La/il Vice Sindaca/Vice Sindaco.....	28
Art. 51 Le/gli Assessore/Assessori.....	28
Art. 52 Decadenza della/del Sindaca/Sindaco.....	28
Art. 53 Decadenza delle/degli Assessore/Assessori.....	29
Art. 54 Mozione di Sfiducia.....	29
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	29
Art. 55 Organizzazione amministrativa.....	29
Art. 56 Analisi Organizzativa.....	30
Art. 57 Personale.....	31
Art. 58 Gestione del personale e delle relazioni sindacali.....	31
Art. 59 Segretaria/Segretario Generale.....	31
Art. 60 Vicesegretaria/Vicesegretario Generale.....	32
Art. 61 Direttrice/Direttore Generale.....	32
Art. 62 Le/i dirigenti.....	32
Art. 63 Avvocatura Comunale.....	32
TITOLO V SERVIZI PUBBLICI.....	33
CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI.....	33
Art. 64 Finalità e criteri generali.....	33
Art. 65 Gestione dei servizi pubblici.....	33
CAPO II AZIENDE SPECIALI.....	34
Art. 66 Costituzione.....	34
Art. 67 Natura e funzioni.....	34
Art. 68 Statuto.....	34



Art. 69 Consiglio di Amministrazione e Presidente.....	35
Art. 70 Direttrice/Direttore dell' Azienda speciale.....	35
Art. 71 Rapporti con il Comune.....	35
CAPO III - ISTITUZIONE.....	36
Art. 72 Natura, e funzioni e costituzione dell' Istituzione.....	36
Art. 73 Presidente e Consiglio di Amministrazione.....	36
Art. 74 Direttrice/Direttore dell' Istituzione.....	37
Art. 75 Controlli.....	37
CAPO IV SOCIETÀ PER AZIONI E FONDAZIONI.....	37
Art. 76 Società per Azioni.....	37
Art. 77 Fondazioni.....	37
CAPO V COLLABORAZIONE CON I PRIVATI.....	38
Art. 78 Partenariato pubblico-privato.....	38
Art. 79 Prestazione di carattere sociale.....	38
TITOLO VI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI.....	38
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	38
Art. 80 Finalità.....	38
Art. 81 Indirizzi dell'Ente.....	39
CAPO II ACCORDO DI PROGRAMMA.....	39
Art. 82 Procedimento.....	39
Art. 83 Variazioni di strumenti urbanistici.....	39
TITOLO VII FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLI.....	40
Art. 84 Finanza comunale.....	40
Art. 85 Sistema di bilancio.....	40
Art. 86 Patrimonio.....	41
Art. 87 Attività contrattuale.....	41
Art. 88 Sistema dei controlli interni.....	42
Art. 89 Collegio dei Revisori dei Conti.....	42
TITOLO VIII DECENTRAMENTO.....	43
Art. 90 Municipalità.....	43
Art. 91 Consigli delle Municipalità, composizione, funzionamento e scioglimento.....	43
Art. 92 Consiglieri/Consigliere aggiunta/aggiunto di Municipalità.....	45
Art. 93 Presidente della Municipalità. Elezione e compiti.....	46
Art. 94 La Giunta della Municipalità.....	46
Art. 95 Conferenza delle/dei Presidenti delle Municipalità.....	47
Art. 96 Commissioni Consiliari.....	47
Art. 97 Principi, Funzioni e coordinamento delle Municipalità.....	47
Art. 98 Attribuzione di risorse.....	49
Art. 99 Regime degli atti.....	49
Art. 100 Rapporti con la Giunta e con il Consiglio Comunale.....	49
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	50
Art. 101 Disposizioni transitorie.....	50
Art. 102 Modifiche dello Statuto.....	51



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I IL COMUNE DI NAPOLI E IL SUO STATUTO

Art. 1 Comune di Napoli

1. Il Comune di Napoli, metropoli euro mediterranea, rappresenta la comunità di persone che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi e promuove il progresso e lo sviluppo della comunità, e si impegna a tutelare i diritti individuali così come sanciti dalla Costituzione, assumendo a valore fondamentale la tutela della persona e cooperando con lo Stato e con gli altri soggetti di autonomia.
2. Il Comune è titolare di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria, nel rispetto dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi.
3. Il Comune opera nello spirito della identità storica napoletana nel contesto nazionale ed internazionale e, quale città europea e del mondo, fa propri gli intenti della Carta Europea e delle Autonomie Locali e opera per la sua attuazione.
4. Lo stemma e il gonfalone civico napoletani sono quelli storici e, in particolare, lo stemma è costituito da uno scudo sannitico troncato d'oro e di rosso, sormontato da una corona turrita da Città, mentre il gonfalone, anch'esso troncato d'oro e di rosso, è caricato dello stemma civico, con l'iscrizione in oro "Comune di Napoli" e decorato di medaglia d'oro al valor militare conferita il 10 settembre 1944 per la sollevazione popolare contro le forze armate tedesche, nota come "Le Quattro Giornate".

Art. 2 Lo Statuto

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune e regola le attività democratiche e amministrative della comunità napoletana. Lo Statuto organizza l'Ente secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, della programmazione, del decentramento, della partecipazione ed informazione delle cittadine e dei cittadini.

CAPO II VALORI COMUNITARI E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 3 Valori Comunitari e beni comuni

1. Il Comune informa la sua azione ai valori nei quali si riconosce la comunità napoletana e, in particolare:
 - a) informa la sua azione ai valori di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, democrazia, solidarietà, cooperazione, responsabilità individuale e sociale e spirito di iniziativa;

- b) opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità nonché per la valorizzazione delle differenze;
 - c) opera per la promozione della cultura, e della qualità della vita e del rispetto dell'ambiente, per la tutela della natura e di tutte le specie viventi.
1. Il Comune, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico, architettonico e paesaggistico, e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali.
 2. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, inalienabile e riconosce altresì alla risorsa acqua lo status di bene comune pubblico nell'ambito delle proprie competenze.
 3. Il Comune si riconosce nel ruolo di "Città di Pace e Giustizia" a vocazione mediterranea e solidaristica, rispettosa dei diritti fondamentali di ciascuno, convinta che il disarmo, lo sviluppo umano e la cooperazione internazionale siano indispensabili per il rispetto dei principi della giustizia sociale, dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile e dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: economici, sociali, civili, politici, culturali.

Art. 4 Napoli Metropoli d'Europa e del Mediterraneo

1. Il Comune, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storiche, politiche, culturali e sociali della città – capitale valoriale del sud Italia, cerniera tra Europa e mediterraneo, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - ne consolida e sviluppa il ruolo di Metropoli d'Europa e del Mediterraneo, concorrendo insieme allo Stato, alla Regione Campania e alla Città Metropolitana allo svolgimento delle funzioni per il dialogo culturale e lo sviluppo sostenibile tra sud Europa ed area mediterranea.
2. Il Comune promuove lo scambio e la pacifica convivenza tra i popoli conformemente alla sua natura di comunità aperta e, a tale fine, la cooperazione europea, mediterranea ed internazionale e i rapporti con le istituzioni comunitarie, intergovernative e locali di altri paesi, tramite iniziative comuni di interesse reciproco nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il Comune si impegna a favorire iniziative dirette al superamento della questione meridionale nell'ambito del contesto sud Europa, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo del Parlamento Europeo per le PEV Politiche Europee di Vicinato – dimensione mediterranea.

Art. 5 Cultura e tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. La cultura e la tutela dell'ambiente e del paesaggio costituiscono valori fondamentali per l'identità e lo sviluppo di Napoli. A tal fine il Comune promuove e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale, nonché quello ambientale e culturale anche attraverso il riequilibrio territoriale.



2. Il presente Statuto riconosce il diritto del Comune di Napoli - capoluogo della Regione Campania e metropolitano – a rappresentare, nell’indissolubilità del suo territorio, i valori storici, culturali e civici per una valorizzazione delle relazioni storiche di prossimità del sud Italia. Il Comune promuove i valori di libertà, solidarietà, pace e democrazia sanciti dalla Costituzione Italiana a riconoscimento del contributo della città all’antifascismo ed alla costituzione democratica del Manifesto di Ventotene per un Europa dei popoli e delle culture.
3. Il Comune promuove e riconosce la tutela della biodiversità e degli animali e favorisce il loro benessere in armonia con l'ambiente.

Art. 6 Memoria e identità

1. Il Comune si impegna a tutelare la memoria storica e collettiva della città - anche attraverso l'istituzione e tenuta del Museo Civico e dell'Archivio Storico Metropolitano e la valorizzazione della fruizione digitale dei fondi archivistici e documentali, stimolando scambi e dialoghi culturali e sociali affinché la stessa memoria sia strumento di promozione di una comune identità euro mediterranea e di inclusione con le comunità straniere residenti in città, favorendo una costante interazione tra i Paesi di origine e Napoli quale città dell'accoglienza e dell'integrazione.
2. Il Comune si impegna a difendere e valorizzare il proprio patrimonio materiale ed immateriale, ovvero i beni architettonici e monumentali, la storia millenaria, l'arte, il paesaggio, la cultura iconica, i miti e le leggende, i costumi, le usanze, i misteri, la gastronomia, al fine di tutelare l'autenticità e la specificità della "Napoletanità" nella sua accezione più alta e completa.
3. Il Comune si impegna a valorizzare gli archivi culturali ed artistici contemporanei, coinvolgendo i giovani, le realtà associative territoriali, le scuole e le Università per definire un costante monitoraggio dei talenti e delle espressività culturali e sociali che operano in città. Inoltre promuove scambi e dialoghi culturali e sociali affinché la memoria storica cittadina sia strumento di promozione di una comune identità euro mediterranea quale strumento di inclusione con le comunità straniere residenti in città e favorendo una costante interazione tra i Paesi di origine e la città dell'accoglienza e dell'integrazione.
4. Il Comune celebra il 27 settembre, anniversario delle Quattro Giornate di Napoli e della partecipazione popolare alla liberazione dal nazi-fascismo, giornata simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.

Art. 7 Economia, sviluppo sostenibile e innovazione legislativa

1. Il Comune favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale e lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale; promuove azioni positive per favorire l'occupazione, sostenendo il potenziamento delle capacità professionali, con particolare



attenzione alla condizione giovanile e femminile, e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro, coniugando difesa ambientale, economia circolare e sviluppo sostenibile; tutela gli esercizi ed i mestieri tipici locali; adegua le attività e i programmi di sviluppo alle innovazioni ed alle transizioni operative determinate dal progresso tecnologico e scientifico.

2. Il Comune promuove e qualifica lo sviluppo attraverso la coesione sociale e l'organizzazione delle relazioni di comunità, programmando i tempi di funzionamento della Città, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, dell'ambiente, della sicurezza e della mobilità generale nonché la gestione pubblica dei servizi intesi quali beni comuni della collettività e con particolare attenzione alle esigenze delle fasce sociali fragili.
3. Il Comune attua una organica politica di intervento per le attività collegate con le risorse mare e terra, per il recupero agricolo, la riqualificazione paesaggistica e la conservazione architettonica, monumentale e ambientale per lo sviluppo del turismo.
4. Il Comune riconosce e tutela sul proprio territorio l'accesso a una quantità sufficiente di cibo sano e nutriente quale diritto universale e, a tale fine, mette in atto politiche di contrasto alla povertà, tenendo conto della necessità di preservare la biodiversità, assicurare la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e lottare contro lo spreco alimentare anche nell'interesse delle future generazioni. Individua nell'autonomia della scelta e dell'approvvigionamento degli alimenti la forma preminente per assicurare una vita attiva basata sul lavoro e promuove percorsi formativi, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, sull'educazione alimentare nonché sulla necessità di contrastare sprechi e scarti nella produzione e trasformazione degli alimenti e valorizzare la raccolta consapevole dei rifiuti ed il riciclo e riutilizzo dei prodotti e dei materiali per la distribuzione e la somministrazione, sostenendo tutte le azioni utili a tal fine.

Art. 8 Città Partecipata

1. Il Comune assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione della Città.
2. Il Comune impronta la sua azione al principio di sussidiarietà orizzontale quale "paradigma pluralista, paritario e relazionale" che disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia (le/i cittadine/cittadini; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni) per gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa. Pertanto promuove, in un'ottica di co-progettazione e co-costruzione di politiche pubbliche partecipate, la collaborazione di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio con competenze specifiche per soddisfare "bisogni pubblici".
3. Il Comune riconosce il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza, tutelandone i diritti e gli interessi. Sostiene la partecipazione e la formazione civica delle/dei giovani, dall'infanzia all'adolescenza e ne valorizza l'associazionismo quale strumento di promozione della crescita culturale, sociale e professionale e di rigenerazione sociale per il superamento delle differenze territoriali, nell'ambito di un'equa e perequativa distribuzione delle opportunità.



Art. 9 Città solidale e inclusiva

1. Il Comune impronta la sua azione al divieto di qualsiasi forma di discriminazione ed all'educazione per la condivisione delle diversità in ogni loro espressione ed, in particolare, in relazione all'origine etnica o sociale, al sesso o all'orientamento sessuale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale, al patrimonio, alla nascita, alle disabilità, all'età.
2. Il Comune promuove politiche di inclusione sociale, educativa, formativa per l'infanzia e l'adolescenza ed a sostegno dei loro diritti, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia. Concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione nonché la cultura dell'inclusione sociale di cittadinanza, al fine di favorire lo sviluppo di una società multietnica e multiculturale incentrata sui valori di appartenenza alla comunità.
3. Il Comune promuove l'istituto del conferimento della Cittadinanza Onoraria per Ius Soli alle/ai minori nate/nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nate/nati all'estero che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano.
4. Il Comune, in ottemperanza alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa e tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, l'autonomia individuale, la non discriminazione e la piena partecipazione e inclusione nella società. Tutela il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità - con il superamento di tutte le barriere architettoniche - e promuove il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità. Al fine di assicurare un ruolo propositivo, consultivo e di supporto nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, il Comune istituisce la figura del Garante delle persone con disabilità con funzioni di Disability Manager le cui competenze e modalità di nomina e funzionamento sono disciplinate con Regolamento.
5. Il Comune garantisce pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale nonché l'accesso ai servizi essenziali e forme di tutela e promozione sociale per le persone in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale nelle modalità di programmazione e gestione dei servizi di cittadinanza.
6. Il Comune promuove forme di coinvolgimento attivo dei giovani nei processi decisionali.

Art. 10 Città per la Legalità ed i Diritti di Cittadinanza

1. Il Comune, con l'obiettivo di esercitare la trasparenza amministrativa, l'integrità di funzione e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa, adotta il Codice etico delle/dei Amministratrici/ Amministratori, fermo restando il Codice di Comportamento delle/dei dipendenti. Con l'adesione al Codice, le/gli Amministratrici/Amministratori si impegnano a esercitare l'azione di governo conformemente ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon esercizio dell'amministrazione, nell'esclusivo interesse



della Nazione e della Comunità rappresentata. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate dal Comune, nei limiti e nelle forme consentite dal Regolamento e dalle Leggi.

2. Il Comune attua specifiche azioni positive a contrasto delle discriminazioni di genere per promuovere in ogni forma il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinanza.
3. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione per il pieno godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni gestiti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.
4. Il Comune informa la propria azione alla prevenzione dell'illegalità e al contrasto dei fenomeni criminali e corruttivi lesivi del pubblico interesse, a salvaguardia dell'onore, della dignità e della qualità etica della comunità napoletana, impegnandosi, tra l'altro, a costituirsi parte civile nel processo penale, nei casi e secondo le disposizioni del Regolamento dell'Avvocatura comunale.
5. Al fine di tutelare i diritti delle bambine e dei bambini in osservanza della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è prevista la nomina da parte del Consiglio comunale del Garante dell'Infanzia, con le funzioni di Children Manager, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con Regolamento e riferite al ruolo propositivo, consultivo e di supporto nei confronti degli organi di Governo.
6. Il Comune istituisce il Garante Comunale di Napoli dei Diritti delle Persone private delle Libertà Personali, le cui competenze e modalità di nomina e funzionamento sono disciplinate con Regolamento e, in ottemperanza agli indirizzi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle altre norme in materia, ritiene opportuno non solo garantire i diritti delle persone private delle libertà personali, ma anche sostenere i processi educativi e formativi per il reinserimento sociale dei detenuti a contrasto dei fenomeni della devianza e della criminalità organizzata e al fine di ridurre la recidività delle condotte.
7. Il Comune sostiene il diritto alla salute ed all'accesso alle cure sanitarie pubbliche ed esercita il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria e della verifica dei risultati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela della salute.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Art. 11 Titolari dei diritti di partecipazione

1. Con le modalità stabilite con Regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione delle/dei cittadine/cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di iniziativa popolare, oltre che alle/ai cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) alle/ai cittadine/cittadini non residenti, che godono dei diritti di elettorato attivo, e che esercitano nella Città di Napoli la propria comprovata attività prevalente di lavoro;



- b) alle/agli studentesse/studenti non residenti, che godono dei diritti di elettorato attivo, e che esercitano nella Città di Napoli la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;
- c) alle/agli stranieri/stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Napoli o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

CAPO I ORGANISMI PER LA GESTIONE PARTECIPATA E LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 12 Associazioni e Organizzazioni no profit

1. Il Comune di Napoli valorizza e promuove le libere forme associative come sedi per lo sviluppo della personalità dei singoli e per la tutela dei diritti delle/dei cittadine/cittadini nonché strumento di partecipazione all'amministrazione locale per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale. Il Comune, inoltre, riconosce l'attività no profit come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale. Pertanto, il Comune favorisce le attività delle Associazioni e delle Organizzazioni no profit, nel rispetto reciproco dell'autonomia, e garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti.
2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto di esercitare la partecipazione nelle seguenti modalità:
 - a) presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione previsti dal proprio statuto;
 - b) partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
 - c) accedere alle strutture ed ai servizi ed ai beni comuni che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari per la tutela della parità di trattamento.
3. Le associazioni senza scopo di lucro, gli enti del terzo settore e le società cooperative che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, e, in generale, nell'ambito dei servizi di interesse collettivo, possono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, presentando al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13 Consulte, Osservatori ed altre Attività di Consultazione

1. Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori delle/dei cittadine/cittadini, anche articolati per Municipalità, per ambiti e materie specifici ai quali garantisce mezzi adeguati,



assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, e stabilisce i criteri della loro composizione.

2. In particolare, tra gli organismi di cui al comma 1, oltre alla Consulta di cui all'articolo 14 è istituito l'Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli - Sito UNESCO composto da Sindaca/Sindaco e Consigliere/Consiglieri Comunali con le finalità di promuovere il recupero e la valorizzazione del Centro Storico e del sito UNESCO e di sostenere e favorire processi formativi e partecipativi diffusi.
3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
4. Il Comune, inoltre, disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, delle/degli appartenenti alla comunità cittadina, e, tra le altre, delle associazioni delle comunità straniere, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
5. Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.
6. I regolamenti prevedono le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definiscono i rapporti con l'Amministrazione. La partecipazione agli osservatori e alle consulte è a titolo gratuito.

Art. 14 Consulta per i tempi e modalità della vita urbana

1. Il Comune di Napoli riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze delle/dei cittadine/cittadini, singole/singoli o associate/associati.
2. Gli orari dei servizi pubblici del Comune di Napoli, acquisiti i pareri delle Municipalità, sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
3. È istituita una consulta per assistere la/il Sindaca/Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione – sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione – degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità. Il Comune di Napoli disciplina la consultazione delle/dei cittadine/cittadini, singole/singoli o associate/associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali la/il Sindaca/Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.



Art. 15 Coinvolgimento della comunità cittadina nei processi decisionali. Bilancio Partecipativo

1. Il Comune promuove la partecipazione delle/dei cittadine/cittadini alle attività dell'amministrazione attuando modalità di pianificazione, erogazione e valutazione dei servizi con il coinvolgimento diretto delle/dei cittadine/cittadini, delle/degli utenti e della società civile, sperimentando nuovi metodi e strumenti elaborati a tale fine.
2. In particolare, il Comune, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa, promuove la partecipazione delle/dei cittadine/cittadini, singole/singoli o associate/associati, nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente anche attraverso il Bilancio Partecipativo disciplinando con apposito Regolamento i criteri e le modalità di informazione e consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici.

CAPO II INTERPELLANZE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 16 Titolarità e strumenti

1. Le/i cittadine/cittadini, possono presentare interpellanze, istanze, petizioni e proposte agli organi comunali e delle Municipalità concernenti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.
2. In particolare, le/i cittadine/cittadini possono presentare:
 - a) interpellanze per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
 - b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità;
 - c) proposte di atti deliberativi.
3. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, gli istituti di cui al presente Capo sono disciplinati con apposito Regolamento.

Art. 17 Presentazione e risposta a interpellanze, istanze e petizioni popolari

1. Le interpellanze, sottoscritte da almeno cinquecento cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o da almeno cento cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali di una singola Municipalità e le istanze e petizioni, sottoscritte da almeno mille cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o da duecento cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali di una singola Municipalità, sono presentate da un comitato promotore composto da almeno tre cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali comunali, o della Municipalità interessata, il quale provvede alla raccolta delle sottoscrizioni.

2. La/il Sindaca/Sindaco o la/il Presidente della Municipalità assegnano le interpellanze, istanze o petizioni all'Organo comunale o della Municipalità competente, il quale è tenuto a pronunciarsi con risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente, entro il termine di sessanta giorni.
3. Le interpellanze, le istanze e le petizioni e relative risposte sono rese pubbliche sul sito istituzionale e attraverso gli altri canali di informazione e comunicazione utilizzati dall'Ente.

Art. 18 Proposte di iniziativa popolare

1. Le/i cittadine/cittadini esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.
2. La proposta può riguardare atti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale, e, in tal caso, deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali comunali, o di competenza del Consiglio di Municipalità, nel qual caso deve essere sottoscritta da almeno cinquecento cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali della Municipalità interessata.
3. La proposta viene presentata da un comitato promotore composto da almeno tre cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali comunali, o della Municipalità interessata, il quale provvede alla raccolta delle sottoscrizioni.
4. Le proposte di iniziativa popolare non possono avere ad oggetto atti in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto Comunale.
5. Le proposte di iniziativa popolare il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese, o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, debbono indicare il costo presunto e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura.
6. La verifica della regolarità della presentazione e il giudizio di ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare sono demandati al Comitato di Garanzia di cui all'articolo 24.
7. La/il Sindaca/Sindaco o la/il Presidente della Municipalità a seguito dell'ammissione ai sensi del comma 6, assegnano la proposta all'Organo comunale o della Municipalità competente, il quale è tenuto a deliberare su di essa entro il termine fissato con Regolamento.
8. Qualora la proposta sia rigettata o su di essa l'Organo competente non adotti deliberazioni nel termine prescritto, il comitato promotore può presentare richiesta di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 19.



CAPO III CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 19 Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione il referendum consultivo, finalizzato all'espressione del parere della comunità cittadina su questioni rientranti nelle competenze del Comune o della Municipalità nelle seguenti tipologie:
 - a) referendum su proposte di iniziativa popolare di cui all'articolo 18;
 - b) referendum di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune o della Municipalità, o riguardo ai quali il Comune o la Municipalità possa esprimere una proposta o un parere;
 - c) referendum di consultazione successiva su proposte di modifica o revoca di atti adottati dal Comune o dalla Municipalità.
2. Il referendum non è ammesso in relazione a:
 - a) Statuto, Regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli di Municipalità;
 - b) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - c) provvedimenti concernenti tributi, tariffe e corrispettivi;
 - d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) atti relativi al personale comunale, delle aziende speciali e degli enti partecipati;
 - g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) statuti delle aziende speciali, e degli enti partecipati;
 - i) atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
 - j) questioni già sottoposte a referendum nel corso della medesima consiliatura.
3. Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per l'Ente nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio debbono indicare il costo presunto e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura.
4. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità e deve essere formulato in maniera che allo stesso si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

Art. 20 Referendum su proposte di iniziativa popolare

1. È indetto referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'art.18, qualora l'Organo comunale o della Municipalità competente abbia rigettato la proposta o non abbia adottato deliberazioni entro il termine fissato con



Regolamento e ne facciano richiesta almeno diecimila cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o almeno mille cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali della Municipalità, per le rispettive competenze.

2. Ai fini del raggiungimento del quorum per la richiesta di indizione di referendum ai sensi del comma 1, sono computate anche le sottoscrizioni raccolte per la presentazione della proposta ai sensi dell'articolo 18.
3. Non si dà corso al referendum qualora prima della votazione l'organo competente adotti la deliberazione proposta. Nel caso di approvazione con modificazioni, il Comitato di Garanzia di cui all'articolo 24 decide, sentiti i soggetti promotori, se le modifiche siano tali da alterare sostanzialmente la portata della proposta o comunque da non soddisfare le istanze delle/i richiedenti. In tale caso, la proposta di iniziativa popolare è sottoposta comunque a referendum.

Art. 21 Referendum di indirizzo

1. È indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune o della Municipalità, o riguardo ai quali il Comune o la Municipalità possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta almeno diecimila cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o almeno mille cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali della Municipalità, per le rispettive competenze.
2. Qualora l'organo competente, prima della votazione, assuma decisioni sulle questioni oggetto del quesito referendario, il Comitato di Garanzia di cui all'articolo 24 valuta, sentiti i soggetti promotori, se le decisioni assunte corrispondano sostanzialmente a quelle proposte con il quesito e, quindi, non si debba dare corso al referendum, o se le stesse decisioni non soddisfino le istanze delle/i richiedenti. In tale ultimo caso, la proposta di iniziativa popolare è sottoposta comunque a referendum.

Art. 22 Referendum di consultazione successiva

1. Può essere richiesto referendum consultivo in relazione alla modifica o alla revoca di deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale o di Municipalità, e, nei casi previsti con Regolamento, di deliberazioni approvate della Giunta Comunale, entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione. Non può essere sottoposta a referendum consultivo la proposta di revoca di un atto approvato a seguito di referendum ai sensi dell'articolo 20.
2. La richiesta di referendum può essere:
 - a) ad iniziativa popolare: in tale caso, a seguito della presentazione della richiesta da parte del comitato promotore di cui all'articolo 23, è richiesta la raccolta e la presentazione, entro l'ulteriore termine previsto con Regolamento, delle sottoscrizioni di almeno diecimila cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o di almeno mille cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali della Municipalità, per le rispettive competenze;

- b) ad iniziativa delle Municipalità, per la modifica o revoca di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, e, nei casi previsti con Regolamento, della Giunta Comunale: in tale caso la richiesta deve essere formulata da almeno un terzo delle Municipalità, con deliberazione approvata da ciascun Consiglio a maggioranza delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati.
3. Non si dà corso al referendum qualora, prima della votazione, l'organo competente approvi la modifica o la revoca proposta, o, eventualmente, la deliberazione venga annullata. Ove la modifica non corrisponda perfettamente a quella proposta o l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Comitato di Garanzia di cui all'articolo 24, decide, sentiti i soggetti promotori, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei soggetti promotori, ovvero se esso debba aver corso, modificando il quesito per tener conto delle modifiche approvate o dell'annullamento o revoca parziale o, ancora, della nuova deliberazione.

Art. 23 Termini e modalità per la presentazione

1. Fermo restando il termine stabilito in relazione alla presentazione del referendum di consultazione successiva di cui all'articolo 22, le richieste di referendum sono presentate nei termini e con le modalità stabilite con Regolamento.
2. Nelle ipotesi di iniziativa da parte di cittadine/cittadini, la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, o della Municipalità interessata, il quale provvede alla raccolta delle sottoscrizioni delle/dei cittadine/cittadini secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento.

Art. 24 Comitato di Garanzia

1. È istituito il Comitato di Garanzia, di cui fanno parte la/il Segretaria/Segretario Generale dell'Ente e altri quattro componenti elette/eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due preferenze.
2. Le/i componenti elette/eletti sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai con almeno dieci anni di esercizio professionale.
3. Il Comitato di Garanzia:
 - a) verifica la regolarità della richiesta di referendum e della presentazione di proposte di iniziativa popolare;
 - b) decide sull'ammissibilità del referendum e della proposta di iniziativa popolare;
 - c) verifica la regolarità delle operazioni di voto e svolge le altre funzioni previste dallo Statuto e con Regolamento.

4. Le/i componenti elette/eletti del Comitato di Garanzia durano in carica cinque anni, indipendentemente dal termine della consiliatura e comunque fino all'elezione dei successori, la quale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare susseguente alla scadenza del quinquennio. Sono rieleggibili una sola volta.
5. Le candidature alla carica di componente sono proposte dalle/i consigliere/consiglieri comunali, da un numero di almeno cento cittadine/cittadini iscritte/iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli Enti e Associazioni previsti con Regolamento.

Art. 25 Indizione del referendum

1. La/il Sindaca/Sindaco o la/il Presidente della Municipalità interessata, indice il referendum secondo le modalità e nei termini stabiliti con Regolamento.
2. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza e nei sei mesi successivi all'insediamento del Consiglio comunale.
3. Nei periodi di tempo di cui al comma 2, e nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, restano sospese le procedure referendarie in corso e vengono riprese, su richiesta del comitato promotore, nel caso di iniziativa popolare, o delle Municipalità interessate, nel caso di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), decorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
4. Le modalità di svolgimento del referendum sono dettate dal Regolamento, tenendo conto anche della possibilità di utilizzo delle tecnologie informatiche e dello svolgimento delle votazioni in più di una giornata.
5. Il referendum non ha luogo nei casi indicati agli articoli 20, comma 3, 21, comma 2, e 22, comma 3.

Art. 26 Diritto di voto e quorum per la votazione e approvazione dei risultati

1. Sono ammessi al voto nel referendum consultivo le/i cittadine/cittadini, italiane/italiani e di altri Stati iscritti nelle liste anagrafiche dei residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Il Regolamento detta le disposizioni per la formazione delle liste elettorali.
3. Il risultato del referendum è determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte alle votazioni almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

Art. 27 Esiti del voto

1. Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali o della Municipalità competenti, per le eventuali determinazioni conseguenti, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.



Art. 28 Consultazione popolare su iniziativa dell'Ente

1. Il Comune e le Municipalità possono consultare la popolazione su questioni di particolare rilevanza, rispettivamente di interesse comunale e delle Municipalità secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal Regolamento.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE APERTA

Art. 29 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi secondo la legge e le eventuali specifiche disposizioni dei regolamenti che disciplinano le singole materie, improntando i rapporti con gli interessati ai principi di collaborazione e buona fede.

Art. 30 Pubblicità e informazione

1. Ai fini della realizzazione della trasparenza dell'amministrazione, il Comune garantisce la pubblicità degli atti dei dati e delle informazioni inerenti alla propria attività.
2. In particolare, il Comune assicura il diritto delle/dei cittadine/cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

Art. 31 Accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni

1. Il Comune garantisce le diverse forme di accesso agli atti, ai documenti, ai dati, alle immagini e alle informazioni previste dalla legge, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture organizzative per le Relazioni con il Pubblico.

TITOLO III GLI ORGANI

Art. 32 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e la/il Sindaca/o.

Art. 33 Le Amministratrici e gli Amministratori

1. Le attività delle Amministratrici e degli Amministratori, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, sono improntate all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti.



2. Le Amministratrici e gli Amministratori, ai sensi della legge, si astengono dal partecipare a discussioni e a votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non è applicato in quei casi in cui la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, salvo quando è verificata una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratrice/amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 34 Competenza e composizione

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Comune e a tali fini ne approva gli atti fondamentali. L'Assemblea è composta dalla/dal Sindaca/Sindaco e da un numero di consigliere/consiglieri che varia in proporzione alla popolazione residente secondo la legge.
2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Legge e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali e con le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto, e dal Regolamento del Consiglio, e non può delegarle ad altri Organi.
3. Il Consiglio, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte della/del Sindaca/Sindaco e delle/dei singole/singoli Assessore/Assessori. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dal Consiglio contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria.
4. Il Consiglio, tra l'altro, esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Campania e della Città Metropolitana e favorisce la partecipazione e l'iniziativa di proposta legislativa e di indirizzo degli appartenenti alla comunità cittadina e delle Municipalità all'esercizio delle funzioni regionali e metropolitane secondo le prescrizioni del presente Statuto.

Art. 35 Funzionamento

1. Il Consiglio, nel quadro delle disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, di specifici fondi di bilancio, di personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni e dei Gruppi.
2. I rapporti tra il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, Permanenti o Speciali sono disciplinati con le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto, e dal Regolamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dalla/dal Presidente, che determina, d'intesa con la Conferenza delle/i Presidenti dei Gruppi Consiliari, l'ordine dei lavori con le proposte



della/del Sindaca/Sindaco, della Giunta, e di Consigliere/Consiglieri, nonché, nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di Municipalità e di iniziativa popolare.

4. Il Consiglio è convocato, inoltre, entro venti giorni, su richiesta della/del Sindaca/Sindaco, di un quinto delle/dei Consigliere/Consiglieri o di uno o più Consigli di Municipalità in relazione a proposte di iniziativa delle Municipalità stesse, ponendo all'ordine dei lavori gli argomenti proposti.
5. Qualora la/il Presidente del Consiglio non proceda alla convocazione, vi provvede immediatamente la/il Vice Presidente, fissando la data della riunione entro i dieci giorni successivi al termine anzidetto.
6. In caso di assoluta urgenza, la/il Sindaca/Sindaco, la Conferenza delle/i Presidenti dei Gruppi consiliari, o la metà più uno delle/dei Consigliere/Consiglieri, possono richiedere alla/al Presidente la convocazione del Consiglio comunale entro ventiquattro ore.
7. Le deliberazioni del Consiglio, in prima convocazione, sono validamente adottate con la presenza della metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge e lo Statuto non richiedano una maggioranza diversa; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo la/il Sindaca/Sindaco.
8. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di convocazione e termini adeguati a garantire la conoscenza da parte di tutte/i le/i Consigliere/i degli argomenti posti all'ordine dei lavori con i correlati pareri.
9. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, secondo le modalità, e fatti salvi i casi previsti dal Regolamento.
10. Ferme restando le disposizioni di legge e del presente Statuto, la disciplina del funzionamento del Consiglio è dettata dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta delle/dei consigliere/consiglieri assegnate/i.

Art. 36 Le Consigliere e i Consiglieri

1. Le Consigliere e i Consiglieri rappresentano la comunità locale.
2. Le Consigliere e i Consiglieri possono esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.
3. Le Consigliere e i Consiglieri hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della Commissione di cui sono componenti.
4. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici del Comune nonché da aziende, istituzioni, società partecipate e dagli altri enti dipendenti, gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso.



5. L'Ente, nei limiti previsti dalla legge, assicura le Consigliere e i Consiglieri per i rischi relativi alla funzione pubblica conseguenti al libero espletamento del mandato.
6. Ferma restando la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e le ipotesi di decadenza dettate dalla legge, le Consigliere e i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio definisce i motivi di assenza giustificata e disciplina la procedura idonea a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere i propri motivi giustificativi attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 37 Consigliera/Consigliere anziana/anziano

1. La/il Consigliera/Consigliere anziana/anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio fino alla elezione della/del Presidente.
2. La/il Consigliera/Consigliere anziana/anziano è individuata/o nella/nel Consigliera/Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha conseguito la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione della/del Sindaca/Sindaco neoeletta/neoeletto e delle/dei candidate/candidati alla carica di Sindaca/Sindaco proclamate/i Consigliere/Consiglieri.

Art. 38 Consigliere o Consiglieri aggiunte/aggiunti

1. Al fine di garantire l'integrazione sociale e i diritti delle persone residenti in città, ma prive di cittadinanza italiana e dei relativi diritti elettivi e rappresentativi, è istituita la figura di Consigliera/Consigliere Aggiunta/Aggiunto.
2. Le/i Consigliere/Consiglieri Aggiunte/Aggiunti sono elette/i tra le/i cittadine/cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, residenti sul territorio comunale, in rappresentanza delle/degli straniera/stranieri, in numero di due, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso è proclamata/proclamato eletta/eletto anche la/il candidata/candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti, con l'elezione, pertanto, di tre tra Consigliere e Consiglieri Aggiunte/Aggiunti. Le elezioni, disciplinate da apposito Regolamento, si tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle per il rinnovo degli organi del Comune di Napoli e, comunque, entro lo stesso anno solare. Le Consigliere e i Consiglieri elette/eletti restano in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio cui partecipano.
3. Le Consigliere e i Consiglieri Aggiunte/Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Permanenti e Speciali senza diritto di voto, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio.
4. Le Consigliere e i Consiglieri Aggiunte/Aggiunti non sono computate/computati in nessun caso nel numero delle/i componenti del Consiglio comunale e non possono sottoscrivere la



mozione di sfiducia né assumere l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio o presentare atti di sindacato ispettivo.

Art. 39 Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è presieduto dalla/dal Presidente che lo rappresenta.
2. La/il Presidente del Consiglio espleta i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di promozione e organizzazione delle attività del Consiglio, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi e, singolarmente, alle Consiglieri e ai Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio, ferme restando le altre attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Nel corso dei lavori, al fine di assicurarne il regolare svolgimento, la/il Presidente dirime le questioni interpretative del Regolamento del Consiglio nei casi e con le modalità da questo stabilite.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la/il Presidente del Consiglio è coadiuvata/coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dalla/o stessa/o Presidente e da due Vice Presidenti.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento della/del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dalle/dai Vice Presidenti in ordine di anzianità, intendendosi come più anziana/anziano quella/o che, nell'elezione a Vice Presidente ha riportato, il maggior numero di voti.
5. La/il Presidente e le/i Vice Presidenti sono elette/eletti, tra le Consiglieri e i Consiglieri, nella prima seduta del Consiglio e quando se ne verifichi la vacanza.
6. Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra le Consiglieri e i Consiglieri la/il Presidente, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti. La seduta è comunque valida con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la predetta maggioranza, nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
7. Non può essere eletta/eletto Presidente la/il Sindaca/Sindaco.
8. Nella stessa seduta, successivamente, il Consiglio elegge le/i due Vice Presidenti con un'unica votazione a scrutinio segreto; ciascuna Consiglieri o Consigliere può votare per un unico nominativo e risultano elette/eletti le/i due Consiglieri/Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
9. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano, di norma, in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio. Nel caso di dimissioni o morte o decadenza della/del Presidente o di uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio comunale è convocato entro dieci giorni dalla/dal Vice Presidente più anziana/anziano ai sensi del comma 4, per la nomina della/del Presidente, dalla/dal Presidente, per la nomina della/del Vice Presidente.



Art. 40 Commissioni Permanenti e Commissioni speciali

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti in modo di assicurare la corrispondenza all'organizzazione amministrativa del Comune ed esercitano funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo secondo le specifiche disposizioni del Regolamento del Consiglio.
2. Sono sottoposti all'esame delle Commissioni, per lo svolgimento delle relative funzioni di cui al comma 1, tutti gli atti di competenza del Consiglio, salvo le proposte dichiarate urgenti dalla/dal Sindaca/Sindaco.
3. Le Commissioni prendono, altresì, visione di tutti gli atti deliberativi della Giunta Comunale.
4. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere su richiesta degli organi del Comune. Tali pareri devono essere resi entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, qualora non sia stabilito un diverso termine a norma del Regolamento, e allorquando la particolarità della materia non richieda l'applicazione di un termine di proroga, deliberato dalla Commissione stessa. Decorso il termine l'organo richiedente può prescindere dal parere.
5. Le Commissioni sono istituite con apposita Deliberazione del Consiglio prevedendo in ogni caso una Commissione per gli affari istituzionali, una Commissione per la parità dei diritti di genere e di accesso alle opportunità sociali, una Commissione Napoli Metropolitana, Riforma della Pubblica Amministrazione e Innovazione Tecnologica ed una Commissione per la Trasparenza presieduta da un esponente delle opposizioni.
6. Il Regolamento determina le modalità per l'istituzione di Commissioni Speciali.
7. Le Commissioni sono dotate di sede e di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo, di indagine o di garanzia è attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Consiglio.
8. Le Commissioni, Permanenti o Speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune di Napoli e delle sue Municipalità nonché di responsabili delle società partecipate e dei gestori di servizi pubblici; possono sentire, altresì, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, nonché acquisire pareri od osservazioni di esperti, di appartenenti alla comunità cittadina e di formazioni sociali.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio, e si svolgono secondo le modalità dettate dallo stesso Regolamento.

Art. 41 Commissioni di indagine, di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di indagine, di controllo o di garanzia su materie di interesse della comunità locale e sull'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, degli Enti dipendenti dal Comune.



2. Le Commissioni di cui al comma 1 possono avvalersi, nei limiti previsti dalla legge, di esperti esterni, che sono vincolati al pari delle/i Consigliere/Consiglieri alla riservatezza sui lavori della Commissione.
3. Gli organi e il personale comunale non possono opporre alle Commissioni di indagine il segreto di ufficio, eccetto per gli atti a cognizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 42 Commissione per gli Affari Istituzionali

1. Al fine di coadiuvare l'Ufficio di Presidenza per le interpretazioni giuridiche e normative riguardanti Statuto e Regolamenti, è istituita, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, la Commissione per gli Affari Istituzionali.
2. La Commissione per gli affari istituzionali, tra l'altro, dirime le questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio deliberando a maggioranza assoluta delle/dei componenti.
3. La Commissione procede alla verifica dell'attuazione ed applicazione dello Statuto.

Art. 43 Commissione per la parità dei diritti di genere e di accesso alle opportunità sociali

1. Il Comune di Napoli si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale ed istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro la donna, politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psicofisica.
2. Il Comune di Napoli accoglie il principio, introdotto dalla Strategia Europea per la Parità di genere 2020/2025, del Mainstreaming Gender, secondo il quale qualsiasi intervento, sia esso di tipo legislativo, politico, economico, sociale deve essere valutato in prospettiva di genere; per ciascun intervento dovranno essere stimati gli effetti, positivi o negativi nell'ottica della lotta alla disparità di genere attraverso lo strumento del Bilancio di Genere.
3. Al fine di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità per la parità di genere e per la parità di accesso alle opportunità sociali in favore di tutte/tutti le/i cittadine/cittadini, è istituita la Commissione per la parità dei diritti di genere e di accesso alle opportunità sociali, costituita ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
4. La Commissione per la parità dei diritti di genere e di accesso alle opportunità sociali, tra l'altro, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunità a contrasto delle discriminazioni di genere, di etnia o religione nonché per favorire l'accesso alle opportunità sociali per le categorie fragili, in particolare per il diritto allo studio, alle relazioni di comunità e l'accesso al lavoro per le/i disabili, le/i giovani e le/i minori a rischio e per il reinserimento sociale, formativo e lavorativo per le persone private della libertà in seguito a condanne penali. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessità, può avvalersi del contributo della Consulta delle donne elette nei Consigli, di cui all'articolo 45, e delle Consulte, espressioni partecipative composte da associazioni e movimenti rappresentativi delle realtà sociali,



culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperti delle condizioni di discriminazione di genere e delle forme di disparità sociale ed inclusiva.

5. La Giunta consulta preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre al Consiglio riferiti alle tematiche della parità di diritti e opportunità.

Art. 44 Commissione Napoli Metropolitana, Riforma della P.A. e Innovazione Tecnologica

1. Al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e regolamentare di Napoli quale capoluogo dell'Area Metropolitana, per l'adozione in Statuto e nei Regolamenti delle disposizioni di riforma della Pubblica Amministrazione approvati in sede legislativa in riferimento alle prerogative ed alle funzioni degli enti locali e delle Aree Metropolitane, al rapporto con gli enti di governo superiori così come all'art. 114 della Costituzione, è istituita la Commissione Napoli Metropolitana, Riforma della P.A. e Innovazione Tecnologica.
2. La Commissione Napoli Metropolitana, Riforma della P.A. e Innovazione Tecnologica, costituita ai sensi dell'articolo 40, comma 5, esercita le proprie funzioni, ai sensi del Regolamento, in materia di Ordinamento dell'Ente Comune di Napoli, Statuto, Assetti organizzativi e Decentramento, Personale, Semplificazione amministrativa, Partecipazione ed iniziativa popolare, Smart City e Innovazione Tecnologica nonché della formulazione di proposte di riforma Statutaria da proporre al Consiglio dell'Area Metropolitana e della presentazione alle Assemblee legislative regionali e nazionali di proposte di Legge Popolare promosse dalle/dai cittadine/cittadini attraverso gli istituti di partecipazione popolare previste dallo Statuto.

Art. 45 Consulta delle donne

1. È istituita la consulta delle donne elette nel Consiglio comunale e nei Consigli delle Municipalità, con funzione di consulenza in materia di pari opportunità.

Art. 46 Gruppi consiliari. Conferenza delle/dei Presidenti

1. Le Consigliere e i Consiglieri si costituiscono in Gruppi secondo le disposizioni dettate dal Regolamento, che detta il numero minimo di componenti e disciplina le modalità di costituzione, le ipotesi di mutamento e scioglimento e le prerogative dei Gruppi.
2. La Conferenza delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari è sentita sulla formulazione dell'ordine del giorno, collabora alla organizzazione dei lavori del Consiglio ed esercita le altre funzioni ad essa demandate dal Regolamento.



CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 47 Composizione e competenza

1. La Giunta è composta dalla/dal Sindaca/Sindaco e dalle/gli Assessore/Assessori, tra cui la Vice Sindaca o il Vice Sindaco, nominate/nominati dalla/dal Sindaca/Sindaco entro il numero massimo previsto dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di pari opportunità previsti dalla legge.
2. La/il Sindaca/Sindaco nomina le/gli Assessore/Assessori, tra cui la Vice Sindaca o il Vice Sindaco, scegliendoli fra le persone in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliera/Consigliere e privilegiando i requisiti di professionalità e di esperienza, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro quindici giorni dalla nomina le/gli Assessore/Assessori presentano alla Segreteria della Giunta un dettagliato curriculum da pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale.
3. La Giunta esercita le competenze previste dalla legge, collaborando con la/il Sindaca/Sindaco per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio svolgendo, inoltre, attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio. La Giunta informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
4. Spettano alla Giunta tutte le attribuzioni che, secondo la legge ed alla stregua delle previsioni di cui al vigente statuto ed ai regolamenti, non rientrano esplicitamente nelle competenze del Consiglio, della/del Sindaca/Sindaco, della/del Segretaria/Segretario Generale, delle/dei Dirigenti e degli organi di decentramento comunale.
5. La Giunta ha competenza per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. La Giunta, anche tramite le/i singole/singoli Assessore/Assessori, impartisce alle/ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli indirizzi e programmi di cui al comma 3. Il Regolamento del Consiglio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio, assicurandone la più ampia puntuale informazione, delle direttive impartite.
7. La/il Sindaca/Sindaco e la Giunta sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio, salvo oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente al Consiglio. La/il Sindaca/Sindaco può delegare a tali fini l'Assessore ai rapporti con il Consiglio comunale, il quale rende all'Organo consiliare, altresì, le comunicazioni riguardanti la Giunta.
8. La Giunta può costituire comitati di Assessore/Assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di comune competenza o da portare alla deliberazione della Giunta.



Art. 48 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dalla/dal Sindaca/Sindaco, che formula l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte delle/degli Assessore/Assessori, ne promuove e coordina l'attività.
2. In assenza della/del Sindaca/Sindaco, la Giunta è presieduta dalla/dal Vice Sindaca/Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessora/Assessore più anziana/anziano d'età.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza delle/dei componenti, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge richieda una diversa maggioranza. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al comma 4.
4. La Giunta delibera, a maggioranza delle/dei suoi componenti, il Regolamento per il proprio funzionamento.
5. Ai sensi di legge, la/il Sindaca/Sindaco può revocare uno o più componenti della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla revoca. Le/i componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono, ai sensi di legge, esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Napoli.
6. L'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti è trasmesso alle/ai Consigliere/Consiglieri comunali entro cinque giorni dall'approvazione.

CAPO III LA/IL SINDACA/SINDACO E LE/GLI ASSESSORE/ASSESSORI

Art. 49 La/il Sindaca/Sindaco

1. La/il Sindaca/Sindaco, eletta/eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge è l'organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta l'Ente ed esprime la politica amministrativa del Comune.
2. La/il Sindaca/Sindaco esercita le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Entro dieci giorni dalla nomina delle/dei componenti della Giunta e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione del Consiglio Comunale, la/il Sindaca/Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dall'Amministrazione e relative al mandato.
4. La/il Sindaca/Sindaco riferisce al Consiglio Comunale in merito alle audizioni presso il Consiglio dei Ministri su argomenti inerenti alle funzioni del Comune di Napoli.



Art. 50 La/il Vice Sindaca/Vice Sindaco

1. La/il Sindaca/Sindaco nomina, fra le/gli Assessore/Assessori, la/il Vice Sindaca/Vice Sindaco che la/lo coadiuva e sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento della/del Vice Sindaca/Vice Sindaco le funzioni di Sindaca/Sindaco vengono svolte dall'Assessora/Assessore più anziana/anziano di età.

Art. 51 Le/gli Assessore/Assessori

1. Le/gli Assessore/Assessori svolgono gli incarichi conferiti dalla/dal Sindaca/Sindaco con i criteri disposti dalla/dal Sindaca/Sindaco stessa/stesso e ne assumono la relativa responsabilità.
2. La/il Sindaca/Sindaco può ripartire fra le/gli Assessore/Assessori compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato, attribuendo le relative deleghe per settori omogenei di materie.
3. La/il Sindaca/Sindaco può, inoltre, delegare alle/agli singole/singoli Assessore/Assessori atti di propria competenza nei limiti previsti dall'ordinamento, con potere di avocazione e di riassunzione in ogni momento.
4. La/il Sindaca/Sindaco informa il Consiglio ogni qualvolta conferisce, revoca o modifica gli incarichi.
5. Le/gli Assessore/Assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio nonché, se richiesto, delle Commissioni consiliari.
6. Ferme restando le attribuzioni delle/degli Assessore/Assessori, la/il Sindaca/Sindaco, per limitate e particolari esigenze, può affidare a personalità con riconosciuta rappresentatività, esterne agli organi e all'Amministrazione comunale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, delimitandone funzioni e durata e definendo obblighi da rispettare e casi di risoluzione dell'incarico.

Art. 52 Decadenza della/del Sindaca/Sindaco

1. La/il Sindaca/Sindaco termina il mandato per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. In tali casi la Giunta decade e si attiva lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono comunque in carica fino alla elezione della/del nuova/nuevo Sindaca/Sindaco e in tale periodo le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vice Sindaca/Vice Sindaco.



3. Le dimissioni della/del Sindaca/Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi al termine dei venti giorni successivi alla presentazione per iscritto al Consiglio comunale.

Art. 53 Decadenza delle/degli Assessore/Assessori

1. Le/gli Assessore/Assessori, oltre ai casi previsti per la decadenza dell'intera Giunta decadono dalla carica per revoca disposta dalla/dal Sindaca/Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni delle/dei singole/singoli Assessore/Assessori sono presentate alla/al Sindaca/Sindaco e hanno effetto immediato.

Art. 54 Mozione di Sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della/del Sindaca/Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni delle/degli stesse/stessi.
2. La/il Sindaca/Sindaco e la Giunta decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalle/dai componenti il Consiglio comunale per appello nominale a maggioranza assoluta.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio comunale viene sciolto per avviare la nomina di una/un Commissaria/Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 55 Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione degli uffici è finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione per il migliore esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente ed improntata alla funzionalità, indirizzata a conseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ispirata ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità in conformità ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione in relazione alla funzione e ai compiti assegnati;
 - b) decentramento delle strutture in relazione alle esigenze organizzative e agli interessi delle/degli appartenenti alla comunità cittadina;
 - c) attuazione di forme di coordinamento, anche a mezzo di conferenza di servizi interna, sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento degli obiettivi complessi;



- d) pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione alla medesima delle/degli appartenenti alla comunità cittadina.
- 2. L'articolazione direzionale e funzionale dell'Amministrazione è definita attraverso motivati atti di organizzazione, ispirati alla massima flessibilità organizzativa e gestionale delle attività, che assicurino la coerenza con i programmi di governo e la loro pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale.

Art. 56 Analisi Organizzativa

- 1. L'analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente, che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'Amministrazione.
- 2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze della comunità cittadina, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.
- 3. La disciplina e gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano, pertanto, a criteri di:
 - a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di livello più elevato che assicurino l'efficacia della funzione dirigenziale, mediante l'attribuzione dei compiti in via esclusiva nonché l'omogeneità delle discipline di settore;
 - b) partecipazione, concertazione, collaborazione intersettoriale e cross esperienziale per l'unitarietà programmatoria e pianificatoria degli obiettivi, dei progetti e delle attività;
 - c) costante verifica e adeguamento dinamico degli assetti, da effettuare periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
 - d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo le metodologie di verifica dei KPI (indicatori chiave di performance) con misurazione di parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi;
 - e) valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite, mediante la formazione costante volta anche alla realizzazione di nuovi modelli di organizzazione digitale nonché mediante la promozione e l'incentivazione del merito, della qualità e delle eccellenze;
 - f) promozione e disseminazione delle buone pratiche organizzative, amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di confronto, collaborazione e condivisione di soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;



- g) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi, anche mediante l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi;
- h) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure di gestione digitale e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza, anche mediante modulistica e sistemi informatici di impiego condiviso dalle strutture amministrative secondo parametri di uniforme applicazione;
- i) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi;
- j) interfunzionalità operativa delle strutture e costante supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attività.

Art. 57 Personale

1. Il Comune di Napoli tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere e la professionalità, premia il merito, la produttività e l'efficacia. In particolare, l'Ente promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, utilizzando e valorizzando gli strumenti contrattuali; promuove le azioni positive di cui all'art.10; valorizza le relazioni sindacali anche come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione.
2. La/il dipendente comunale deve svolgere i propri compiti con disciplina ed onore, rispettando i diritti e gli interessi delle/dei cittadine/cittadini e prestando adeguata attenzione alle loro esigenze.

Art. 58 Gestione del personale e delle relazioni sindacali

1. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in aderenza ai principi ed ai criteri deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi di legge, prevede misure organizzative per la migliore utilizzazione delle attitudini delle/dei dipendenti, per il coordinamento dell'attività amministrativa, per la promozione e la verifica della pari opportunità tra uomini e donne nelle assunzioni e nella progressione di carriera.
2. Gli Uffici competenti per l'attuazione delle previsioni regolamentari agiscono attivando le forme di relazioni sindacali previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali.

Art. 59 Segretaria/Segretario Generale

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di nomina, revoca e attribuzioni, la/il Segretaria/Segretario Generale esercita le funzioni previste dal presente Statuto nonché le funzioni previste dai regolamenti comunali o conferite dalla/dal Sindaca/Sindaco.



Art. 60 Vicesegretaria/Vicesegretario Generale

1. La/il Segretaria/Segretario Generale è coadiuvato da una/uno o più Vicesegretarie/Vicesegretari, che ne esercitano altresì le funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento, nominate/nominati fra le/i dirigenti di ruolo, su proposta della/del Segretaria/Segretario Generale, secondo criteri e modalità disciplinati dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 61 Direttrice/Direttore Generale

1. La/il Sindaca/Sindaco può nominare una/un Direttrice/Direttore Generale con le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni di legge in materia e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 62 Le/i dirigenti

1. Le/i dirigenti sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ed esercitano le proprie competenze in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti. Esse/essi hanno il dovere di perseguire gli obiettivi indicati negli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione, emanati dalla/dal Sindaca/Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dalla/dal Direttrice/Direttore Generale, secondo i principi di leale collaborazione con gli Organi di governo, attiva cooperazione con la/il Direttrice/Direttore Generale e con la/il Segretaria/Segretario Generale, piena disponibilità alla collaborazione reciproca con le/gli altre/altri dirigenti e piena valorizzazione di tutte le risorse professionali, finanziarie e strumentali assegnate.
2. Per favorire la cooperazione e collaborazione di cui al comma 1, il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede e disciplina strumenti di confronto e acquisizione di proposte organizzative da parte delle/dei dirigenti.
3. Nel rispetto dei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali o di funzioni di alta specializzazione possono essere conferiti mediante contratti a tempo determinato.

Art. 63 Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, nelle controversie per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio di una/un avvocat/a avvocat/a e, nelle restanti materie, nelle controversie giudiziali non demandate, per specifiche ipotesi, ad altri uffici, secondo le indicazioni del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Le/i legali dell'Avvocatura si costituiscono ed agiscono in giudizio sulla base di procura speciale o generale rilasciata dalla/dal Sindaca/Sindaco o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci.



TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 64 Finalità e criteri generali

1. Il Comune istituisce, organizza e gestisce i servizi pubblici a fini di utilità e di promozione dello sviluppo economico e civile nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, assicurando la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2. I Servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e con le loro finalità, sono gestiti con criteri manageriali mediante le strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficienza economicità e trasparenza. Sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli accessibili, garantire indici qualitativi delle prestazioni in relazione agli obiettivi stabiliti, informare gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, verificare e migliorare il proprio funzionamento.
3. I regolamenti che disciplinano i servizi stabiliscono i termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni riguardo l'organizzazione dei servizi.
4. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche attraverso l'istituzione di appositi organismi, determinandone le finalità e la composizione.
5. Fermo restando quanto stabilito dalla legge, le deliberazioni consiliari per l'istituzione, e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti e corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari, avendo riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 65 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale determina, compatibilmente con le forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative del servizio da erogare.
2. I rapporti tra Comune di Napoli e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione totale della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dal Consiglio comunale che esprime i propri indirizzi.
3. Il Comune di Napoli, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza al fine di garantire il controllo sul perseguimento delle finalità e il rispetto dei criteri di cui all'articolo 64 ed il corretto espletamento del servizio affidato in gestione, assicurando il monitoraggio costante del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nei contratti di servizio.



4. Gli enti o organismi non quotati, controllati direttamente o indirettamente dal Comune di Napoli, conformano le proprie politiche di accesso agli impieghi mediante procedure selettive pubbliche e, previa approvazione da parte dell'Ente, adeguano e disciplinano a tali principi i propri ordinamenti inerenti le modalità di reclutamento del personale e le eventuali incompatibilità all'impiego.

CAPO II AZIENDE SPECIALI

Art. 66 Costituzione

1. Per la costituzione di un'Azienda speciale, nelle ipotesi ammesse dalla legge, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 64, comma 5, determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune sulla base di un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Lo Statuto dell'Azienda Speciale, stabilisce, in coerenza con lo Statuto del Comune, le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda; definisce le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale; disciplina i modi della partecipazione degli utenti.
3. Ogni Azienda è tenuta ad istituire al suo interno strutture per il controllo di gestione. Gli indici di prestazione devono essere inseriti nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 67 Natura e funzioni

1. L'Azienda speciale è, ai sensi della legge, ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa. Può attivare e gestire più servizi, per i quali redige contabilità separate.
2. Lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione istitutiva dell'ente con cui il Comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda.
3. L'Azienda speciale può costituire società di capitali o assumervi partecipazioni.
4. L'Azienda, oltre che con soggetti privati, può altresì promuovere e stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici.

Art. 68 Statuto

1. Lo Statuto delle Aziende speciali si conforma ai seguenti principi:

- a) separazione dei poteri di indirizzo e controllo rispetto ai poteri di gestione, attribuiti a Direttore ed a dirigenti;
 - b) responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna dell'azienda.
2. Lo Statuto determina la composizione del Consiglio di Amministrazione, costituito dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri, non superiore a quattro ed individua le competenze degli organi dell'azienda. Determina, altresì, le competenze della/del direttrice/direttore e delle/dei dirigenti, anche con riguardo agli atti aventi rilevanza esterna.

Art. 69 Consiglio di Amministrazione e Presidente

1. La/il Presidente e le/gli altre/altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominate/i dalla/dal Sindaca/Sindaco, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo delle nomine dell'organo complessivamente considerato.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata indicata dallo Statuto dell'Azienda speciale.
3. La/il Sindaca/Sindaco revoca il Consiglio di Amministrazione o alcuno dei suoi componenti, con atto analiticamente motivato, per gravi abusi o inefficienza. Con il provvedimento di revoca, la/il Sindaca/Sindaco nomina i successori.

Art. 70 Direttrice/Direttore dell'Azienda speciale

1. La/Il Direttrice/Direttore è nominato secondo le norme dello Statuto dell'Azienda e di legge, che può prevedere la nomina di una/un Vicedirettrice/Vicedirettore.
2. La/Il Direttrice/Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto a norma dell'art. 68.

Art. 71 Rapporti con il Comune

1. Ai fini dell'approvazione dei suoi atti fondamentali, l'Azienda trasmette al Comune le proprie deliberazioni nel termine di dieci giorni dall'adozione.
2. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sull'operato dell'Azienda, verificandone la conformità ai fini statutari.
3. Il Consiglio comunale provvede con le risorse di bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio, secondo le previsioni del piano-programma. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell'azienda.
4. La/il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispose annualmente per il Consiglio comunale una relazione sull'andamento dell'Azienda, illustrando programmi e bilanci, ove richiesto potrà essere sentito personalmente dal Consiglio e dalle commissioni.



CAPO III - ISTITUZIONE

Art. 72 Natura, e funzioni e costituzione dell'Istituzione

1. L'Istituzione è, ai sensi della legge, organismo del Comune, dotato di autonomia gestionale per la gestione di servizi sociali che non hanno rilevanza imprenditoriale.
2. Il Consiglio comunale approva il Regolamento per il funzionamento delle Istituzioni.
3. Per la costituzione di un'Istituzione, nelle ipotesi ammesse dalla legge, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 64, comma 5, determina gli apporti finanziari del Comune sulla base di un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste e le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La delibera istitutiva dell'Istituzione indica, altresì, la dotazione di personale dell'istituzione, individuato fra i dipendenti del Comune. Le modalità di assegnazione dei dipendenti comunali all'Istituzione sono disciplinate nel Regolamento per la mobilità esterna.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali gli organi del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'Istituzione, le modalità di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi, e le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti all'informazione sull'attività dell'istituzione, sulle condizioni e le modalità di accesso ai servizi.

Art. 73 Presidente e Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri non superiore a quattro, fissato dalla deliberazione istitutiva.
2. Per la nomina, la durata in carica e la cessazione della/del Presidente e delle/dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento delle Istituzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi dell'attività dell'Istituzione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Comune, redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo, i bilanci pluriennali e i programmi generali e settoriali, adotta gli atti generali previsti dal Regolamento.
4. La/il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attività in armonia con gli indirizzi dettati dal Comune.
5. La/il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, adotta, sotto la sua responsabilità i provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.



Art. 74 Direttrice/Direttore dell'Istituzione

1. La/il Direttrice/Direttore è nominata/o secondo le disposizioni del Regolamento delle Istituzioni.
2. Il rapporto di lavoro della/del Direttrice/Direttore è disciplinato da contratto di diritto privato e non può avere una durata superiore a quattro anni rinnovabili con le medesime modalità e procedure stabilite per la nomina.
3. La/il Direttrice/Direttore ha la responsabilità gestionale e compie, in piena autonomia, gli atti indicati nel Regolamento per il funzionamento delle Istituzioni.

Art. 75 Controlli

1. Il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull'attività delle Istituzioni e verifica i risultati della gestione.
2. Ai fini dell'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione al Consiglio comunale entro il termine di 10 giorni dall'adozione, alla stregua del Regolamento delle Istituzioni.
3. La/il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone annualmente per il Consiglio comunale una relazione sull'andamento dell'Istituzione illustrando programmi e bilanci; ove richiesto può essere sentito personalmente dal Consiglio comunale e dalle Commissioni.

CAPO IV SOCIETÀ PER AZIONI E FONDAZIONI

Art. 76 Società per Azioni

1. La forma di gestione a mezzo di Società per Azioni viene stabilita dal Consiglio comunale, nelle ipotesi ammesse dalla legge, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 64, comma 5, che, nell'approvare lo schema dello Statuto societario, determina gli scopi, la quota minima di partecipazione del Comune al capitale, il numero delle/dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di nomina comunale, anche per assicurare il controllo dell'Ente locale nelle decisioni fondamentali relative al funzionamento del servizio; a tal fine possono individuarsi atti dell'assemblea della società, predeterminati, che per essere approvati devono conseguire il voto favorevole delle/dei rappresentanti del Comune.

Art. 77 Fondazioni

1. Il Comune può costituire fondazioni di partecipazione e partecipare a fondazioni di partecipazione con soggetti pubblici e privati, in particolar modo per la gestione di servizi culturali, a seguito di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 64, comma 5, che approva l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione.



CAPO V COLLABORAZIONE CON I PRIVATI

Art. 78 Partenariato pubblico-privato

1. Il Comune valorizza forme di partenariato pubblico-privato per la gestione e l'erogazione di servizi quali, a titolo esemplificativo, i servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché a altri servizi sociali.
2. Ai fini della scelta di instaurare una forma di partenariato di cui al comma 1, l'Ente valuta gli interessi pubblici coinvolti, la convenienza e fattibilità degli interventi e lo strumento giuridico a cui ricorrere, attraverso analisi di costi-benefici e di fattibilità finanziaria.
3. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta se questa fosse sostenibile sotto il profilo organizzativo.
4. Le modalità e i criteri di accesso delle/dei cittadine/cittadini, i livelli delle prestazioni, le garanzie di qualità e le forme di controllo che il Comune esercita sull'attività sono disciplinate nella convenzione.

Art. 79 Prestazione di carattere sociale

1. Ai fini della erogazione di servizi di cui all'art. 78 il Comune può sostenere forme spontanee di autorganizzazione degli utenti.

TITOLO VI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 80 Finalità

1. Il Comune di Napoli promuove forme di cooperazione e di associazione con altri Enti locali territoriali per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi ovvero per la gestione comune dei servizi.
2. Il Comune favorisce la fruizione da parte delle/dei cittadine/cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali.
3. Le finalità indicate nei commi 1 e 2 possono essere raggiunte anche mediante partecipazione alle forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali nonché ammettendo la partecipazione di altri enti locali alle società costituite dal Comune.
4. Gli atti regolatori dei rapporti con gli altri enti locali nell'ambito delle forme associative e della compartecipazione ai soggetti esterni prevedono forme di tutela dei diritti delle/dei cittadine/cittadini che fruiscono delle attività oggetto della collaborazione.



Art. 81 Indirizzi dell'Ente

1. Le/i rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle forme associative esercitano la propria attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze e informano periodicamente il Consiglio o le sue Commissioni e la Giunta, nelle forme previste dal Regolamento delle nomine, designazione e revoche delle/dei rappresentanti del Comune sull'andamento dei servizi e dell'attività e sui risultati conseguiti.

CAPO II ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 82 Procedimento

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. In caso di interventi di competenza prevalente del Comune, la Giunta autorizza la convocazione della conferenza tra le/i rappresentanti delle amministrazioni interessate e la partecipazione ad essa.
3. Lo schema di accordo di programma, qualora promosso dal Comune, è approvato dal Consiglio o dalla Giunta, in ragione delle rispettive competenze, almeno trenta giorni prima dell'adunanza della conferenza fissata per la conclusione dell'accordo, fatto salvo quanto previsto per gli accordi che comportano variazioni urbanistiche per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83. Il termine di trenta giorni può essere ridotto nei casi di urgenza specificamente motivata nella proposta di deliberazione di approvazione dello schema di accordo di programma. Qualora l'Accordo sia proposto da altre Amministrazioni, lo schema di accordo definito nell'ultima riunione della conferenza dei servizi è approvato, in ragione delle rispettive competenze, dal Consiglio o dalla Giunta, che, contestualmente, ne autorizza la stipula da parte della/del Sindaca/Sindaco.
4. La/il rappresentante dell'Ente conclude l'accordo o dichiara l'indisponibilità del Comune a concluderlo in conformità alle determinazioni dell'Organo deliberante.

Art. 83 Variazioni di strumenti urbanistici

1. Quando l'accordo di programma promosso dal Comune produca variazioni degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo, adottato dalla Giunta, completo dell'intera documentazione, è pubblicato per trenta giorni sia all'Albo pretorio sia nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Entro tale termine è consentita a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni. Qualora l'accordo di programma non sia promosso dal Comune, la pubblicazione è curata dall'Amministrazione precedente e lo schema di Accordo è adottato dalla Giunta.



2. Scaduto il termine fissato al comma 1, limitatamente agli accordi di programma promossi dal Comune, qualora siano state presentate osservazioni, la Giunta si esprime sull'accoglimento o non accoglimento delle stesse e, in caso di accoglimento, modifica conseguentemente lo schema di accordo di programma e demanda alla/al rappresentante dell'Ente la conclusione dell'accordo, come modificato.
3. La/il rappresentante dell'Ente cura che nell'accordo di programma concluso sia contemplata la condizione risolutiva in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio comunale.
4. La/il Sindaca/Sindaco chiede alla/al Presidente del Consiglio comunale la convocazione della seduta Consiglio comunale per la ratifica da tenersi entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di programma. La mancata ratifica consiliare entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge determina la decadenza dell'accordo.
5. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, la/il Sindaca/Sindaco comunica alle altre amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

TITOLO VII FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLI

Art. 84 Finanza comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune di Napoli è disciplinato dal Regolamento di contabilità, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e concorre ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. È titolare, altresì, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia della finanza pubblica.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati, di norma, secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica delle/dei cittadine/cittadini.
5. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dai diversi livelli di governo, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi finanziari disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento.

Art. 85 Sistema di bilancio

1. La programmazione del Comune di Napoli si svolge attraverso un sistema integrato di strumenti di:

- a) programmazione strategica, operativa, finanziaria e gestionale, su base annuale e pluriennale;
 - b) flessibilità della programmazione;
 - c) rendicontazione annuale.
2. L'assegnazione delle risorse finanziarie alle funzioni del Comune e alle attività programmate è definita e rappresentata nel bilancio di previsione finanziario, annuale e pluriennale.
 3. Lo schema di bilancio finanziario è proposto dalla Giunta al Consiglio e può essere da quest'ultimo emendato, nel rispetto del pareggio di bilancio e in accordo alle disposizioni recate in materia dal Regolamento di contabilità. Non sono ammessi emendamenti volti a modificare la stima delle entrate, né ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altre spese aventi la stessa destinazione economica.
 4. Nel corso della gestione, i documenti di programmazione vengono modificati per essere adeguati alle esigenze emergenti per effetto di modifiche normative, di eventi sopravvenuti, di aggiornamento delle priorità e delle scelte inizialmente operate. Le variazioni sono approvate dagli organi competenti ai sensi del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e del Regolamento di contabilità comunale.
 5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e sono dimostrati nel rendiconto della gestione. Il risultato contabile di amministrazione collega ogni ciclo annuale di programmazione e gestione al successivo esercizio finanziario.

Art. 86 Patrimonio

1. Il Comune gestisce il proprio patrimonio nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, redditività, imparzialità, buon andamento, trasparenza e partecipazione, coniugando l'esigenza della valorizzazione del patrimonio con la sua funzione sociale.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la gestione del patrimonio immobiliare si basa sulla identificazione accurata dei cespiti, sulla valutazione dettagliata e periodicamente aggiornata degli stessi e sulla pianificazione delle esigenze sociali in rapporto alla situazione economico finanziaria del Comune. L'assegnazione degli immobili avviene attraverso procedure selettive di natura comparativa, in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
3. L'inventariazione dei beni immobiliari e mobiliari del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, è presupposto essenziale per il monitoraggio e la razionale gestione del patrimonio.

Art. 87 Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nei limiti della programmazione di bilancio, secondo principi di efficienza, di economicità e in vista del migliore impiego delle risorse disponibili, in conformità alle previsioni normative nazionali e comunitarie.



2. Le procedure di affidamento dei contratti sono avviate in coerenza con le programmazioni annuali e pluriennali degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, nonché con i relativi aggiornamenti annuali, fatte salve le procedure al di sotto delle soglie di legge.

Art. 88 Sistema dei controlli interni

1. I controlli interni mirano ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale e la congruenza tra le scelte di indirizzo politico e le relative realizzazioni.
2. L'insieme coordinato delle attività poste in essere ai fini di cui al comma 1 connota le diverse funzioni di cui si compongono i controlli interni del Comune di Napoli come "sistema".
3. In particolare, il sistema dei controlli interni dell'Ente, disciplinato con Regolamento in coerenza con le norme di legge vigenti, si articola in:
 - a) controllo strategico;
 - b) controllo di qualità dei servizi;
 - c) controllo di gestione;
 - d) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - e) controllo degli equilibri finanziari;
 - f) controllo sugli organismi gestionali esterni.

Art. 89 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico indipendente a cui è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra attività o compito da essa indicati.
2. Svolge funzioni di consulenza economico-finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio comunale, di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla efficienza della gestione del Comune e delle istituzioni secondo la legge e le disposizioni del Regolamento di Contabilità.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Municipalità.
4. La composizione, i requisiti soggettivi, e le modalità di nomina, la determinazione dei compensi e le ipotesi di decadenza, sono disciplinati dalla legge.



TITOLO VIII DECENTRAMENTO

Art. 90 Municipalità

1. Il territorio del Comune di Napoli, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, è articolato in Municipalità - circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni conferite dal Comune - quali soggetti titolari di più ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Le Municipalità risolvono le controversie relative ai confini mediante accordo da ratificare dai rispettivi Consigli con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
3. La revisione della delimitazione territoriale delle Municipalità è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle/dei componenti.
4. Le Municipalità rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Napoli.
5. Sono organi di governo della municipalità:
 - a) la/il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
6. Si applicano alle/ai Componenti degli organi delle Municipalità le disposizioni di cui all'articolo 33 riguardanti le/gli Amministratrici/Amministratori.
7. Il Regolamento Comunale delle Municipalità, nel presente Titolo anche "Regolamento", può prevedere l'istituzione di altri organi a rilevanza interna.
8. Le Municipalità esercitano le funzioni loro attribuite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali o da deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 91 Consigli delle Municipalità, composizione, funzionamento e scioglimento

1. Il numero delle/dei componenti il Consiglio è stabilito dal Regolamento per l'elezione dei Consigli delle Municipalità.
2. In ciascuna lista di candidate/candidati nelle elezioni delle Municipalità nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero delle/dei candidate/candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale.
3. I Consigli delle Municipalità sono eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'elezione dei Consigli delle Municipalità, a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione della/del Presidente e in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale.



Per le elezioni dei Consiglieri di Municipalità è prevista una soglia di sbarramento per coalizione disciplinata dal Regolamento delle Municipalità.

4. Le condizioni di candidabilità, di eleggibilità, di compatibilità e le cause di sospensione e di decadenza di diritto sono disciplinate dalla legge.
5. Il Regolamento disciplina la prima convocazione dei Consigli delle Municipalità, nonché la convalida, la decadenza e la surrogazione per la carica di consigliere.
6. Il Consiglio delle Municipalità è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Esso rappresenta la collettività della Municipalità nell'ambito dell'unità del Comune. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte e indica il numero necessario per la validità delle sedute che, in ogni caso, non deve essere inferiore ad un terzo delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati senza computare a tal fine la/il Presidente. Il Regolamento interno determina, altresì, i poteri delle commissioni consiliari permanenti e ne stabilisce il numero - nel rispetto del limite stabilito dal Regolamento comunale delle Municipalità - l'organizzazione, il funzionamento, l'assegnazione delle/dei componenti, le competenze e le forme di pubblicità. Il Regolamento interno è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del Consiglio della Municipalità.
7. I Consigli, nelle funzioni assegnate alle Municipalità, hanno competenza su tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali alla/al Presidente, alla Giunta o alle/ai dirigenti.
8. Il Consiglio della Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, è sciolto:
 - a) in caso di dimissioni contestuali, o rese contemporaneamente al protocollo della Municipalità, della metà più uno delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati o in caso di decadenza della maggioranza delle/dei Consigliere/Consiglieri assegnate/assegnati;
 - b) in caso di riduzione dell'Organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso della/del Presidente;
 - d) in caso di dimissioni della/del Presidente o di approvazione di una mozione di sfiducia;
 - e) qualora compia atti contrari alla Costituzione o qualora nonostante la diffida motivata della/del Sindaca/Sindaco, su mandato del Consiglio Comunale, insista in gravi e persistenti violazioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti o nel mancato esercizio delle funzioni;
 - f) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e delle risorse assegnate;
 - g) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - h) in caso di scioglimento anticipato, prima degli ultimi 24 mesi precedenti la fine naturale della consiliatura, il Sindaco/la Sindaca provvede ad indire nuove elezioni.



9. Nei casi indicati sub a), b), c) e d) del comma 8, il Consiglio della Municipalità è sciolto con provvedimenti della/del Sindaca/Sindaco; negli altri casi il Consiglio è sciolto dal Consiglio Comunale con atto approvato dalla maggioranza assoluta delle/dei componenti.
10. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio Comunale comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli delle Municipalità, i quali, tuttavia, continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i Consigli delle Municipalità possono adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
11. Le/i Consigliere/Consiglieri delle Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, decadono dalla carica:
 - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
 - b) nel caso in cui non si astengano dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, appalti di opere o somministrazione di forniture di interesse del Comune o di enti o aziende soggetti al controllo o vigilanza del Comune stesso. Il Regolamento disciplina le procedure di decadenza, garantendo il diritto della/del Consiglieria/Consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 92 Consiglieria/Consigliere aggiunta/aggiunto di Municipalità

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 38 per il Consiglio Comunale, presso ogni Municipalità è eletta/eletto una/un Consiglieria/Consigliere aggiunta/aggiunto, tra le/i cittadine/cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, residenti sul territorio della Municipalità in rappresentanza delle/degli straniere/stranieri residenti o aventi domicilio nel territorio della Municipalità per ragioni di studio o di lavoro.
2. La/il Consiglieria/Consigliere aggiunta/aggiunto della Municipalità ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio della Municipalità con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipa ai lavori delle Commissioni Permanenti e Speciali senza diritto di voto, secondo le disposizioni del Regolamento interno.
3. La/il Consiglieria/Consigliere aggiunta/aggiunto della Municipalità non è computata/o in nessun caso nel numero delle/dei componenti del Consiglio e non può sottoscrivere la mozione di sfiducia né assumere l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio della Municipalità o presentare atti di sindacato ispettivo.
4. Le elezioni delle/dei Consigliere/Consiglieri aggiunte/aggiunti delle Municipalità sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione delle/dei Consigliere/Consiglieri Comunali aggiunte/aggiunti; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il Regolamento comunale delle Municipalità.



Art. 93 Presidente della Municipalità. Elezione e compiti

1. La/il Presidente della Municipalità è eletta/eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio della Municipalità.
2. È proclamata/proclamato Presidente la/il candidata/candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
3. Si applicano alla/al Presidente, altresì, le norme dettate dalla legge in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per la/il Sindaca/Sindaco.
4. La/il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Municipalità, rappresenta la Municipalità, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, soprintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli dalla/dal Sindaca/Sindaco anche nella qualità di Ufficiale di Governo.
5. Distintivo della/del Presidente è la fascia bicolore con i colori della Città di Napoli e con lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegata/delegata dalla/dal Sindaca/Sindaco, la/il Presidente indossa la fascia tricolore prevista per la/il Sindaca/Sindaco.
6. La/il Presidente della Municipalità cessa dalla carica per impedimento permanente, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, per dimissioni, nonché a seguito di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale.
7. Le dimissioni della/del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio della Municipalità.

Art. 94 La Giunta della Municipalità

1. La Giunta della Municipalità è composta dalla/dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessore/assessori, che può variare da un minimo di due fino ad un massimo di quattro, nominati dalla/dal Presidente, di cui una/uno, con la funzione di Vice Presidente scelta/scelto esclusivamente tra le/i consigliere/consiglieri, e le/i restanti, nominate/nominati anche al di fuori del Consiglio tra le/i cittadine/cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliera/consigliere. Entro quindici giorni dalla nomina le/gli Assessore/Assessori presentano alla Direzione della Municipalità un dettagliato curriculum da pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale.
2. La carica di Assessora/Assessore è incompatibile con quella di Consigliera/Consigliere, fatto salvo la/il componente della Giunta con le funzioni di Vicepresidente, il quale conserva la carica di Consigliera/Consigliere. La nomina delle/gli Assessore/Assessori da parte della/del Presidente deve garantire in ogni caso, la rappresentanza dei due sessi nella misura stabilita dalla legge per le Giunte dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
3. Ad ogni Assessora/Assessore è assegnata dalla/dal Presidente una delega specifica nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.



4. La Giunta è organo esecutivo della Municipalità collabora con la/il Presidente nell'attuazione del programma e degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività preparatoria e di impulso nei confronti del Consiglio, nonché funzioni di controllo sull'attività gestionale. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista nel Regolamento.
5. La/il Presidente può sostituire uno o più membri della Giunta dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
6. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso della/del Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente o in caso di scioglimento del Consiglio.
7. Alla/Al Presidente di Municipalità è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al sessanta per cento delle/degli Assessore/Assessori comunali; alla/al Vice Presidente di Municipalità e alle/agli Assessore/Assessori municipali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al sessanta per cento di quella prevista per la/il Presidente di Municipalità.

Art. 95 Conferenza delle/dei Presidenti delle Municipalità

1. È istituita la conferenza permanente delle/dei Presidenti delle Municipalità a cui partecipano la/il Sindaca/Sindaco, l'Assessora/Assessore con delega ai rapporti con le Municipalità, la/il Presidente del Consiglio comunale e le/i Presidenti delle Municipalità.
2. La Conferenza delle/dei Presidenti opera quale sede permanente di consultazione e di cooperazione, con la previsione di riunioni periodiche secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale delle Municipalità che ne stabilisce compiti e funzioni.

Art. 96 Commissioni Consiliari

1. I Consigli delle Municipalità si avvalgono di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La presidenza di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni. Il Regolamento determina il numero massimo e i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 97 Principi, Funzioni e coordinamento delle Municipalità

1. Ai sensi dell'articolo 90, le Municipalità possono gestire, in accordo con le prescrizioni dei regolamenti:
 - a) i servizi demografici;
 - b) i servizi sociali;
 - c) i servizi scolastici ed educativi;
 - d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
 - e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio;

- f) le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi e dei parchi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi storici e delle ville storiche, da intendersi quali aree sottoposte a dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi della legislazione vigente;
 - g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
 - h) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 90, comma 8.
2. In particolare, le Municipalità godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
 3. Presso ciascuna Municipalità opera una struttura o comando di Polizia Municipale, alle dipendenze del Comando Centrale, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali. I rapporti tra la struttura e le Municipalità sono disciplinati dal Regolamento della Polizia Municipale.
 4. Le Municipalità concorrono:
 - a) in base alle disposizioni del Regolamento di contabilità, alla definizione del bilancio del Comune di Napoli, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio della Municipalità;
 - b) concorrono preventivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico, mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione in ambito decentrato.
 5. La Giunta comunale, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio del Comune, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dei servizi di competenza delle Municipalità, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali.
 6. Per favorire l'attuazione degli indirizzi della Giunta, il Regolamento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con le Municipalità e definisce ai sensi dell'articolo 95 le modalità di funzionamento della Conferenza delle/dei Presidenti delle Municipalità.
 7. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, richiedano modalità di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite alle singole Municipalità possono essere esercitate dalla Giunta comunale che delibera sull'oggetto e la durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura, è approvata previa acquisizione dei pareri dei Consigli di Municipalità interessati.
 8. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti alle Municipalità ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta comunale, la/il Sindaca/Sindaco, previa assegnazione all'organo competente della Municipalità di un



termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.

9. Le Municipalità svolgono attività di monitoraggio, di controllo e di vigilanza volte ad assicurare il miglior perseguimento degli interessi pubblici individuati nell'attuazione delle convenzioni delle attrezzature di quartiere ad uso pubblico.

Art. 98 Attribuzione di risorse

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle Municipalità sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali che esse gestiscono in conformità alle disposizioni di Legge e di Regolamento. L'ammontare delle risorse finanziarie è commisurato allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportato alle risorse complessivamente disponibili. L'entità delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Municipalità è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche delle Municipalità e del numero degli abitanti. Le risorse finanziarie di entrata e di spesa di competenza delle Municipalità sono ripartite nel bilancio di previsione, unitamente alle altre entrate e spese, secondo la vigente classificazione. Esse vengono articolate e dettagliate nel piano esecutivo di gestione per ciascuna Municipalità.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono alle Municipalità ulteriori funzioni devono indicare le risorse aggiuntive per farvi fronte.
3. Le Municipalità partecipano attivamente ai procedimenti di predisposizione degli strumenti di programmazione, in conformità alle relative disposizioni del Regolamento delle Municipalità e del Regolamento di contabilità.

Art. 99 Regime degli atti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio della Municipalità per l'esercizio delle relative funzioni, che non sia mero atto di indirizzo, devono essere richiesti i pareri previsti dall'Ordinamento in ordine alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni diventano esecutive secondo le disposizioni dettate dall'ordinamento per le Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 100 Rapporti con la Giunta e con il Consiglio Comunale

1. I Consigli delle Municipalità esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale, di interesse di una o più Municipalità, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento. La proposta deve essere esaminata dal Consiglio comunale o dalla Giunta nel termine stabilito dal Regolamento stesso. L'iniziativa può essere esercitata anche dalle/dai Consigliere/Consiglieri Municipali in numero da stabilire in sede di Regolamento.



2. La/il Presidente della Municipalità può partecipare alle adunanze del Consiglio comunale e delle relative Commissioni Permanenti e Speciali secondo le disposizioni dettate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Regolamento comunale delle Municipalità, al fine di consentire l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere non vincolante dei Consigli di Municipalità. Del parere è dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi del Comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 101 Disposizioni transitorie

1. I regolamenti previsti dagli articoli 9, 10, 16 e 72 sono approvati ovvero adeguati dal Consiglio comunale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Il Regolamento previsto dall'articolo 15 è approvato dal Consiglio comunale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto ed acquista efficacia in occasione del primo rinnovo dell'Organo consiliare.
3. Il Codice etico delle/degli Amministratrici/Amministratori è approvato dal Consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto
4. La disciplina delle modalità di consultazione delle/dei cittadine/cittadini, singole/singoli o associate/associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali la/il Sindaca/Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche è approvata dal Consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
5. Il Regolamento previsto dall'articolo 38 è approvato, ovvero adeguato, entro un anno e comunque non oltre la data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il primo rinnovo del Consiglio comunale. Entro il medesimo termine è adeguato allo Statuto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi è adeguato alle disposizioni del Titolo IV entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto ed acquista efficacia in occasione del primo rinnovo del Consiglio comunale.
7. Il Capo II del Titolo VI si applica agli accordi di programma i cui schemi sono adottati o approvati dopo la data di entrata in vigore dello Statuto.
8. Il Titolo VIII acquista efficacia in occasione del primo rinnovo degli Organi delle Municipalità contestuale al rinnovo del Consiglio comunale. Il Regolamento delle Municipalità e il Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità sono adeguati allo Statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto e, comunque, non oltre la data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il primo rinnovo del Consiglio comunale.



Art. 102 Modifiche dello Statuto

1. Possono proporre modifiche allo Statuto, oltre alle/ai Consigliere/Consiglieri Comunali e alla Giunta, i Consigli delle Municipalità ai sensi dell'articolo 100, comma 1, nonché un trentesimo delle/degli iscritte/iscritti nelle liste elettorali per l'Elezione del Consiglio comunale.
2. Le proposte di modifica, prima dell'esame del Consiglio comunale, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente per trenta giorni consecutivi e della pubblicazione viene data informazione attraverso i mezzi di comunicazione.